



COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 DEL 13/04/2021

OGGETTO: Nulla osta per trasferimento del Lotto PIP n. 3 fascia B assegnato alla ditta Notaro Fernando Antonio alla società Società "I tesori della buona terra" s.r.l.s.

L'anno 2021 e questo giorno 13 del mese di aprile alle ore 12:20 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
On. Avv. Giuseppe Taurino	X	
Dott. Chirizzi Giovanni	X	
Dott. Oronzo Valzano	X	
Dott. Fernando Antonio Monte		X
Ins. Anna Maria Capodieci	X	
Dott.ssa Lucia Caretto		X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Claudia Casarano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

Premesso che:

- con atto della G.C. n. 189 del 02.10.2002 veniva approvato da questo Ente l'elenco delle ditte che avevano prodotto istanza per l'assegnazione di lotti della Zona PIP del Comune di Trepuzzi, in risposta al bando emanato a seguito di deliberazione della G.C. n. 193 del 25.09.2001;
- con determinazione n. 211 del 15/11/2002 venne approvato l'elenco delle ditte assegnatarie, fra le quali risulta la ditta Notaro Fernando Antonio, operante nel settore alimentare – frutta secca, cui venne assegnato il lotto n. 3 della fascia B di mq 3003 (tremilatre) identificato al N.C.T. al fg. 22 p.lla 109, titolare del diritto di superficie giusta convenzione sottoscritta dal Notaio Vincenzo Resta (rep. 157655, racc. 22877);

Visto che con istanza acquisita al prot. 17505 del 03/12/2020 il sig. Notaro Fernando Antonio, titolare dell'omonima ditta assegnataria, ha richiesto l'autorizzazione a trasferire tale diritto di superficie alla sig.ra IGNONE Francesca, Amministratore Unico della società "I tesori della buona terra s.r.l.s." con sede in Trepuzzi alla via Madonna del Buon Consiglio n. 7, che esercita attività di commercio all'ingrosso con deposito di prodotti agroalimentari, quindi riconducibile ad attività comprese nella stessa destinazione d'uso produttiva-direzionale ai sensi dell'art. 23ter del DPR 380/2001 e s.m.i;

Tenuto conto che nella suddetta istanza la nuova assegnataria, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della Convenzione esprime l'impegno al rispetto degli obblighi derivanti dallo Schema di convenzione di assegnazione, regolante i rapporti tra Comune ed Assegnatario;

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 4 della convenzione regolante il rapporto fra Comune e Assegnatari le alienazioni dei lotti PIP, non possono essere effettuate (al Comune o a imprese artigiane esercenti attività affini designate dal Comune medesimo) per un periodo di anni venti dalla data di ultimazione dei lavori;
- che il sig. Notaro Antonio Fernando, pur avendo perfezionato l'assegnazione con la stipula dell'atto notarile, non ha mai presentato il progetto per la realizzazione dell'insediamento produttivo previsto;

Richiamato l'art. 6 della Convenzione il quale prevede che *"i lavori dovranno avere inizio entro tre anni dalla stipula dell'atto notarile di assegnazione e terminare improrogabilmente entro sei anni dalla predetta data salvo deroghe motivate e accettate dall'Amministrazione Comunale. In caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale procederà alla revoca dell'assegnazione, applicando gli stessi criteri e parametri previsti dal secondo comma dell'art. 4"*;

Tenuto altresì in conto che, se il Comune dovesse procedere alla revoca dell'assegnazione, sarebbe tenuto a restituire all'assegnatario l'importo versato e i costi sostenuti secondo quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione e, quindi, può valutarsi conveniente per l'Ente derogare ai termini dell'art. 6 della Convenzione, consentendo il trasferimento del lotto ad altra ditta, come richiesto dall'assegnatario, sempre a condizione che avvenga alle prescrizioni previste dall'art. 4 della convenzione di assegnazione ed in particolare che la nuova ditta svolga attività affini a quella precedente e che il prezzo di trasferimento sia pari alla somma pagata per l'area più il prezzo delle costruzioni realizzate;

Visto che nella zona PIP risultano altresì disponibili altri lotti da assegnare;

Considerato che dall'esame dell'istanza di cui sopra e della relativa documentazione allegata riguardante la ditta subentrante, si evince che tali condizioni sono rispettate e che pertanto, nulla osta da parte del Comune a tale trasferimento alle condizioni tutte previste nella convenzione regolante i rapporti fra Comune e assegnatari dei lotti PIP sopra citata, alle quali la nuova ditta dovrà attenersi;

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto di dover deliberare in merito al fine di concedere il nulla osta per la suddivisione del lotto in oggetto e il trasferimento di una parte, incluse le strutture su di esso insistenti ;

Visti il parere sulla regolarità tecnica espresso ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile di Settore;

Visto il Regolamento per la concessione dei lotti alle imprese approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 22/02/1979;

Vista la convenzione sottoscritta per l'assegnazione dei Lotti in oggetto;

Visto il D. Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che tra i componenti della Giunta Comunale e la presente proposta di deliberazione non sussistono motivi di incompatibilità e/o conflitto di interesse;

A voti unanimi legalmente resi e verificati

DELIBERA

per tutto quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

Di prendere atto dell'istanza presentata dalla ditta Notaro Fernando Antonio, già assegnataria del Lotto n. 3 fascia B della Zona PIP del Comune di Trepuzzi, distinto in Catasto al Fg. 22 P.IIa 109, di mq 3003, con la quale si chiede l'autorizzazione a trasferire il diritto di superficie su tale lotto alla sig.ra IGNONE Francesca, Amministratore Unico della società "I tesori della buona terra s.r.l.s." con sede in Trepuzzi alla via Madonna del Buon Consiglio n. 7, avente i requisiti previsti per il trasferimento dell'area;

Di esprimere formale nulla osta al trasferimento di tale diritto di superficie, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione sottoscritta e alle condizioni tutte previste dalla stessa Convenzione e dalle vigenti NTA delle Zone PIP;

Di dare atto che ogni rapporto economico riveniente dal trasferimento suddetto, verrà direttamente regolarizzato fra la ditte cedenti e la ditta subentrante, esonerando il Comune da ogni incombenza in merito, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni previste nella convenzione regolante il rapporto tra Comune e ditta assegnataria, ed in particolare l'art. 4 della stessa, regolante l'alienazione dei lotti PIP;

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del sujesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Ing. Giancarlo FLORIO

IL SINDACO

F.toAvv. Giuseppe Maria TAURINO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.toDott.ssa Claudia Casarano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 15/04/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _____

Data

IL MESSO COMUNALE
F.to Francesco Giordano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE
